

cessione dei contratti rescisi:

a) abbuonerà, fino alla concorrenza di un milione di lire, il debito che risulterà a carico della Credito e previdenza per differenza tra il saldo, al 30 giugno 1941, di tutte le somme poste dall'Istituto stesso a disposizione della Società, a termini della convenzione di delega di gestione, ed il valore attuale, al 30 giugno 1941-XIX delle rate a scadere di ammontamento per i prestiti effettuati dalla Società ai soci della Mutua, computato all'interesse del 3.50% pagabile a rate semestrali posticipate (interessi posticipati per dette operazioni). - Bene inteso la differenza eccedente il milione di lire dovrà essere versata dalla Società all'Istituto, che, da parte sua dovrà reintegrare alla Società il vantaggio del milione, ove detta differenza fosse inferiore a tale somma.

Trattandosi di somme di spettanza della Mutua, l'Istituto provvederà al reintegro del milione di lire a favore della Mutua stessa.

b) accorderà alla Soc. au. Credito e previdenza una liquidazione identica a quella che si fa, di norma, alle Agenzie generali, al momento della concessione dell'appalto, e cioè, riconoscimento delle provvigioni maturate per il lavoro assicurativo svolto fino al 30 giugno 1941